

Allegato 2

**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEL RIFIUTO URBANO ORGANICO**  
**(CER 200108) DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL BIENNIO 2018-2019**  
**ai sensi degli articoli 35 e 70 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016.**

(CIG: 7216502DD4)

L'anno duemiladiciotto, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

**TRA**

la **Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.**, con sede legale ed amministrativa in Teramo alla via Melchiorre Delfico n. 73, (C.F. e P.IVA 00914920673), in persona dell'Amministratore Delegato dott. Pietro Pelagatti e del Presidente del C.d.A. ing. Pietro Bozzelli, nel prosieguo indicata anche come "Conferitore";

**E**

la \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_), in persona del \_\_\_\_\_, nel prosieguo indicata anche come "ditta";

**PREMESSO**

- che è stata effettuata in data 17/10/2017 la pubblicazione di un avviso di "manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi degli articoli 35 e 70, finalizzata al servizio di trattamento del rifiuto urbano organico (CER 20 01 08) da raccolta differenziata per il biennio 2018-2019";
- che, in data \_\_\_\_\_, è pervenuta istanza di manifestazione di interesse da parte della società in indirizzo, nei termini e con le modalità previste nell'avviso;
- che, in data \_\_\_\_\_, è pervenuta lettera d'invito compilata da parte della società in indirizzo, nei termini e con le modalità previste dalla lettera stessa;
- che la ditta è titolare di una autorizzazione impiantistica (ex articolo 208, AIA, etc...) che prevede il conferimento del rifiuto organico (CER 20 01 08) nel sito \_\_\_\_\_, autorizzato dall'autorità competente \_\_\_\_\_, con provvedimento rilasciato in data \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_, nel prosieguo indicato come *impianto*;

- che il rifiuto organico di cui al CER 20.01.08 ai sensi dell'art. 183, lett. p) del D.Lgs. n. 152/2006, tenuto separato al fine di facilitarne il trattamento, è oggetto di specifiche operazioni di recupero di cui all'Allegato C "Operazioni di Recupero" del D.lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- che l'*impianto* è un impianto di recupero ai sensi dell'art. 183, lett. t) del D.Lgs. n. 152/2006;
- che in forza dell'art. 7 del D.Lgs. 36/03 è vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani tal quali, essendo necessario il preventivo trattamento;
- che in forza dell'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero, ovvero l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
- che a norma dell'art. 182 del medesimo D.Lgs. e del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, lo smaltimento in discarica costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti cui può farsi ricorso soltanto laddove l'autorità competente verifichi l'impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'art. 181;
- che a norma dello stesso art. 182:
  - a) i rifiuti da avviare al conferimento devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero,
  - b) deve assicurarsi il loro conferimento in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti stessi e rispettare, ove possibile, il principio di autosufficienza nell'ambito territoriale ottimale,
  - c) occorre utilizzare i metodi e le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
- che anche per quanto riguarda l'attività di recupero dei rifiuti urbani indifferenziati, deve essere privilegiato, ove possibile, il concetto di prossimità agli impianti (art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006).

- l'*Impresa* ha prodotto tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e, in particolare, cauzione definitiva sotto forma di polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ a garanzia delle obbligazioni contrattuali, nonché polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/RCO) n. \_\_\_\_\_ a massimale unico per sinistro di € 150.000,00 duecentocinquantamila/00) rilasciata da \_\_\_\_\_ a copertura anche delle perdite patrimoniali eventualmente cagionate a terzi in conseguenza di errori, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del Contratto;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra generalizzate

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **art. 1 - (*premesse*)**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono allegati al presente contratto: A) Copia del provvedimento di autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; B) DUVRI. Gli Allegati A) e B) vengono trasmessi dalla ditta aggiudicataria.

#### **art. 2 - (*oggetto*)**

Il presente contratto ha per oggetto il conferimento del rifiuto urbano organico detenuto dal Conferitore, (CER 200108), per un quantitativo pari a circa 3.000 tonnellate, per il biennio 2018-2019, raccolto e trasportato a cura del Conferitore stesso, ai fini del trattamento e del recupero.

2.1 – In nessun caso il Contratto potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite; pertanto, l'*Impresa* rinuncia, ora per allora, a sollevare eccezioni e/o riserve nell'ipotesi in cui l'effettivo impegno risultasse inferiore all'importo/quantitativo complessivo massimo presunto.

2.2 – la ditta si impegna a considerare e per quanto possibile ad accogliere, compatibilmente con la potenzialità autorizzata dell'impianto e la programmazione del conferimento dei rifiuti all'impianto, eventuali richieste di aumento del quantitativo sopra indicato,

previa pattuizione con separato atto scritto, del relativo corrispettivo.

**art. 3 - (modalità esecutive)**

La ditta si obbliga ad effettuare i servizi oggetto del presente contratto in favore del Conferitore, conformemente alle normative di cui in premessa, alle soluzioni di pianificazione individuate dalle competenti autorità, alle abilitazioni ed alle autorizzazioni di cui è in possesso, nonché nel rispetto delle condizioni tutte di cui al presente contratto, DUVRI (allegato B) nonché degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dagli enti competenti.

3.1. - In particolare, la ditta si obbliga a provvedere:

- alla ricezione del rifiuto conferito, previa acquisizione e conferma della documentazione prevista dalla normativa vigente (Analisi merceologiche, procedimento di omologa, etc...);
- al/ai trattamento/i finalizzati al recupero, previsti dall'autorizzazione dell'*impianto*;
- al trasporto e smaltimento degli scarti di lavorazione in discariche opportunamente autorizzate.

**art. 4 – (responsabilità e oneri del conferitore)**

Il Conferitore effettuerà il conferimento del rifiuto urbano organico, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato B. In mancanza ed in ogni altro caso in cui il conferimento non sia conforme all'ordinamento vigente, esso sarà respinto e tutte le spese ed oneri consequenziali saranno posti a carico del Conferitore che ha violato l'ordinamento vigente.

4.1 – Il Conferitore sarà inoltre direttamente responsabile per i danni a beni e/o a persone che dovessero derivare alla ditta a causa del conferimento di materiale non consentito.

4.2 - Il Conferitore si obbliga a tenere la ditta manlevata e indenne per i danni diretti o indiretti causati a cose o persone durante la permanenza nelle pertinenze dell'impianto della ditta dei propri automezzi o degli automezzi da esso incaricati. Si precisa, a tal riguardo, che il Conferitore, qualora si avvalga di mezzi di terzi per l'esecuzione del trasporto, risponderà dell'osservanza di quanto stabilito dalle presenti disposizioni come di fatto proprio.

**art. 5 – (durata del contratto)**

Il presente contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto e potrà essere prorogato per ulteriori dodici mesi nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica.

**art. 6 – (limitazione, sospensione cessazione del servizio)**

In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di fruire degli impianti finali di recupero e/o smaltimento, perché esauriti o per qualsiasi altro motivo dovuto a causa di forza maggiore o comunque indipendente dalla volontà della ditta, ivi compreso il caso di scioperi del personale, la ditta potrà limitare, sospendere e fare cessare il conferimento, con congruo preavviso, ove possibile, o con formale disdetta, senza nessun diritto da parte del Conferitore al risarcimento dei danni, a qualsiasi titolo.

Resta fermo che il contratto potrà cessare prima della sua scadenza naturale, senza che ciò dia luogo a risarcimenti o a indennizzi a carico o a favore delle parti anche nei seguenti casi:

- venir meno, per qualunque causa non imputabile alla ditta delle autorizzazioni di esercizio dell'impianto;
- cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà della ditta e del Conferitore.

Al di fuori delle cause suddette, la cessazione del presente contratto darà diritto alle parti di avviare le procedure di recupero e risarcimento dei danni.

**art. 7 - (corrispettivo)**

Per il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il corrispettivo a favore della ditta è stabilito in €/t \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) oltre IVA, per ogni tonnellata di rifiuto conferito all'impianto.

Il corrispettivo è stato determinato anche tenendo conto dell'incidenza degli ulteriori oneri non destinati alla ditta e costituiti dal tributo speciale che la ditta è tenuta a versare alla Regione sede della discarica di recapito dei residui di lavorazione.

**art. 8 - (fatturazione e pagamenti)**

La ditta procederà alla fine di ogni mese ad emettere la fattura relativa ai quantitativi confe-

riti al trattamento. Il pagamento dovrà avvenire entro i novanta giorni data fattura fine mese, preferibilmente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n. 136. Sui ritardati pagamenti saranno dovuti gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i..

8.1. - E' in diritto della ditta di sospendere l'accettazione dei rifiuti con effetto immediato, in caso di mancato pagamento anche di almeno tre fatture mensili consecutive, qualora il Conferitore, decorso il termine di cui sopra, non abbia provveduto al pagamento nei successivi trenta giorni. Il mancato pagamento dei corrispettivi del servizio, nei termini sopra indicati, darà comunque diritto alla ditta ad avviare le procedure di legge per il recupero dei crediti e per il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla stessa, per inadempienza contrattuale.

8.2. - Qualora i pagamenti delle fatture avvengano costantemente nei termini stabiliti e comunque nei successivi trenta giorni dalla data di scadenza, la ditta riconoscerà al Conferitore una riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 7 pari a **euro 2,00** per ogni tonnellata di rifiuto conferito all'impianto. Tale riduzione verrà riconosciuta su base quadrimestrale, salvo il buon esito della verifica del rispetto delle condizioni pattuite. Ai fini del riconoscimento della predetta riduzione del corrispettivo, saranno tollerati, al massimo, ritardi nel pagamento di due fatture, se comunque saldate entro i venti giorni successivi ai termini sopra stabiliti.

#### **art. 9 - (adeguamenti e revisione del corrispettivo)**

Qualora i costi relativi all'avvio al recupero ed allo smaltimento dei residui di lavorazione dovessero aumentare per ragioni imprevedibili, anche a causa dell'indisponibilità a riceverli da parte degli impianti e delle discariche più vicini all'impianto, è facoltà della ditta sottoporre al Conferitore, unitamente alla documentazione comprovante il suddetto aumento dei costi, le conseguenti variazioni in aumento del corrispettivo.

Entro i successivi trenta giorni, il Conferitore potrà recedere anticipatamente dal contratto, dandone avviso a mezzo di raccomandata a.r., ovvero aderire alla proposta della ditta. In tal caso la ditta è comunque obbligata ad assicurare il servizio a corrispettivo invariato per il

tempo massimo di un mese dalla comunicazione di variazione. Qualora la volontà di recesso non venga manifestata entro il termine che precede, la variazione si intenderà accettata.

9.1. – Il corrispettivo di cui all'art. 7 sarà altresì adeguato a seguito della variazione o della diversa determinazione da parte delle autorità competenti, in aumento o in diminuzione, degli oneri non destinati alla ditta di cui allo stesso art. 7, ovvero in funzione degli eventuali ulteriori oneri che per legge o provvedimento amministrativo dovessero andare a gravare sulle attività oggetto del presente contratto. L'aumento del corrispettivo dovuto all'aumento e/o all'introduzione degli oneri qui considerati non conferisce al Conferitore il diritto di recedere dal contratto.

#### **Art. 10 - (Cauzione)**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'*Impresa* ha prodotto cauzione definitiva n. \_\_\_\_\_, pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), rilasciata da \_\_\_\_\_, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia opera nei confronti di *Te.Am.* a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi previste.

La cauzione sarà progressivamente svincolata, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, su base mensile, in ragione ed in misura della consegna del *Servizio*.

L'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato alla scadenza del Contratto.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'*Impresa* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta di *Te.Am.*

L'*Impresa* prende atto che, sino alla data di avvenuta reintegrazione della cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di sospendere i pagamenti ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ.

In caso di violazione da parte dell'*Impresa* dell'obbligo di reintegrare la cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ed incamerare la cauzione, fatto comunque sal-

vo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni dalla stessa subiti.

**art. 11 – (verifica dei livelli dei servizi)**

Si richiamano espressamente le prescrizioni e le verifiche previste al riguardo dall'autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**art. 12 - (subaffidamenti)**

Fatte salve le prestazioni relative ai trasporti ed al conferimento degli scarti prodotti durante le lavorazioni interne dell'impianto, e fermi restando gli obblighi di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è vietata la cessione a terzi delle attività di cui al presente contratto, se non nei limiti ed alle condizioni di cui alle normative vigenti.

**art. 13 – (risoluzione del contratto)**

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto:

- il fallimento di una delle società o la sopravvenuta perdita dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- il grave inadempimento da parte di una delle società alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto il mancato pagamento da parte del Conferitore di due fatture mensili consecutive, ovvero il mancato pagamento anche di una sola fattura protrattosi per più di due mesi. In tal caso la risoluzione si intenderà verificata di diritto qualora il Conferitore non provveda al pagamento di tutti gli importi dovuti entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della comunicazione della ditta, da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r., della volontà di avvalersi della presente clausola di risoluzione espressa.

**art. 14 - (personale e provvidenze)**

La ditta è tenuta ad osservare nei riguardi del personale tutte le norme vigenti ed in particolare quelle dei contratti di categoria, quelle in materia previdenziale ed assicurativa e quelle in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

**art. 15 - (registrazione e spese)**

Le spese e gli oneri fiscali del presente atto sono a carico della ditta, in caso di registrazione.



**art. 16 - (tracciabilità dei flussi finanziari)**

La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136. A tal fine dichiara di voler ricevere i corrispettivi previsti dal presente contratto sul **conto corrente n.** \_\_\_\_\_, **presso** \_\_\_\_\_ **IBAN** \_\_\_\_\_, il quale verrà utilizzato per i flussi finanziari derivanti o connessi all'esecuzione del presente contratto. La/e generalità ed il/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare sul predetto conto è/sono la/e seguente/i:

\_\_\_\_\_

**art. 17 - (controversie)**

Per la risoluzione di qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto, sarà adito il giudice naturale competente per legge, a meno che le parti interessate non stipulino apposita clausola compromissoria per il deferimento della decisione ad arbitri.

**Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.**

**Il Presidente**

**L'Amministratore Delegato**

**La Ditta**

\_\_\_\_\_

Si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 4 (*responsabilità e oneri del conferitore*); art. 6 (*limitazione, sospensione cessazione del servizio*); art. 7 (*corrispettivo*); art. 8 (*fatturazione e pagamenti*); art. 9 (*adeguamenti e revisione del corrispettivo*); Art. 10 (*Cauzione*); art. 13 (*risoluzione del contratto*).

**Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.**

**Il Presidente**

**L'Amministratore Delegato**

**La Ditta**

---

*Pierandrea Giordano*